

FOIANO QUINTO CANTIERE

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione culturale denominata "*Foiano Quinto cantiere*"

ART. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in n°21/e Via di Lucignano a Foiano della Chiana (Ar), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di propone di:

- Promuovere le attività culturali, artistiche, di solidarietà, di editoria, di informazione, di studio e di valorizzazione di tutti gli aspetti culturali, artistici, storici, turistici, sportivi, economici, paesaggistici e ambientali del territorio foianese;
- Valorizzare e promuovere il libero pensiero, l'espressione creativa e la produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione dell'uomo e del suo lavoro, promuovendo il dialogo fra le culture;
- Dare voce alle aspettative di inter-relazione dei cittadini di Foiano, con particolare riguardo ai giovani;
- Relazionarsi con le associazioni e le istituzioni a tutti i livelli;
- Realizzare iniziative che consentono l'incontro e il dialogo fra cittadini, ma anche fra cittadini e studiosi/esperti/amministratori.

ART. 4 I SOCI

E' ammesso a far parte dell'associazione chiunque, compiuta la maggiore età, condivida gli scopi dell'associazione e si impegni a dedicare una parte del suo tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il consiglio direttivo che ne riferisce in assemblea. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La richiesta dovrà essere controfirmata da due soci. In base alle disposizioni del D. LGS n.196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale e al rispetto dello statuto. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Categorie di soci:

- Soci individuali che a loro volta possono essere:
 - **Soci fondatori** : coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, sono soggetti al pagamento della quota annuale;
 - **Soci ordinari**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota annuale;
 - **Soci studenti** : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è

subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota annuale pari alla metà della quota annuale del socio ordinario.

Ed eventuali **soci onorari**.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto l'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

ART. 6 DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderente e all'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà e probità, nel rispetto del presente statuto.

ART. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate.

ART. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'assemblea sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci individuali ed onorari, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del consiglio direttivo.

Deve essere inoltre convocata:

- a) Quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario;

b) Quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- o Elegge il presidente
- o Elegge il consiglio direttivo
- o Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- o Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal consiglio direttivo;
- o Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione e ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di ¾ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composta dal presidente e da quattro membri.

La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente. Le cariche hanno durata triennale e sono rieleggibili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- 1 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2 redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- 3 redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 4 ammette i nuovi soci;
- 5 esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il presidente (eletto direttamente dall'assemblea dei soci), il vice presidente, il tesoriere, il segretario (nominati del consiglio direttivo stesso).

ART.11 IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

ART. 12 SINDACI REVISORI

In occasione della nomina delle cariche sociali vengono eletti 2 sindaci revisori, i quali possono essere anche esterni, che hanno l'ufficio di controllare ogni anno il bilancio consuntivo e di compilare una relazione che deve essere resa nota ai soci insieme al bilancio stesso. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

ART.13 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART.14 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza di due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

ART. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione culturale o di finalità similari.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.